



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“CAIO PLINIO SECONDO”
CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031 3300711 Fax 031 3300739

SUCCURSALE VIA REZIA - Tel. 031/266445 Fax 031/269786

Sito Internet: <http://www.caioplinio.gov.it> E-Mail: cotd01000g@istruzione.it

Prot.n° 4370/a02

Como, 15/09/2014

Al personale docente

Agli alunni

Ai genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale

Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico

Al DSGA

Al personale ATA

Ai portatori di interesse

Albo - Sito web della scuola:

OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali per il rinnovo dei rappresentanti negli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2014-2015. Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe. Elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'Istituto.

Per l'anno scolastico 2014-2015 si procederà allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica e non essendo ancora intervenute modifiche di tipo legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche per quest'anno si confermano le istruzioni già impartite, nei precedenti anni, sulle elezioni di tali organismi. Come è noto, dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

Al riguardo, si ricorda che **entro il 31 ottobre 2014** dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d'istituto –non giunto a scadenza - delle istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria di II grado, con la procedura

semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell'ordinanza citata". (Circolare n. 42 - MIURAOODGOS prot. n.4819 R.U./U del 21 luglio 2014 e Comunicazione del 1 agosto 2014 dell'USR Lombardia, Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 13677)

Si comunica che con il presente decreto del Dirigente Scolastico, datato 15 luglio 2014, sono formalmente indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'Istituto.

Le elezioni si terranno il 30 ottobre 2014, secondo i tempi e le modalità organizzative di seguito riportate.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

è costituito da:

docenti

per la componente genitori: n. 2 rappresentanti per ogni Consiglio di Classe

per la componente alunni: n. 2 rappresentanti per ogni Consiglio di Classe

Elezioni dei rappresentanti genitori ed alunni nei Consigli di classe

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe di cui all'oggetto si svolgeranno giovedì 30 ottobre c. a. con i tempi e le modalità di seguito indicate.

- Componente genitori

Ore 17.00 - 18.00 – Assemblea dei genitori presieduta dal docente coordinatore della classe con la partecipazione, su base volontaria, dei docenti componenti il Consiglio di ogni Classe come da O.M.del 15.07.1991.

Ore 18.00– 20.00 – Insediamento del seggio elettorale. Votazioni e scrutinio. Redazione del verbale. Consegna materiali in segreteria didattica.

I seggi saranno aperti sino alle ore 20.00. I docenti impegnati in più corsi si potranno spostare nei vari Consigli di Classe secondo criteri di opportunità.

Qualora la presenza dei genitori dovesse essere così esigua da non permettere la costituzione di un seggio elettorale interno ad ogni Consiglio di Classe, i genitori impossibilitati a partecipare alle assemblee ed ai momenti dedicati alle elezioni, potranno comunque esercitare il loro diritto di voto in un seggio unico che rimarrà aperto fino alle ore 20.00.

L'ordine del giorno per la discussione è il seguente:

1. Presentazione della programmazione didattico-educativa annuale;
2. Illustrazione delle problematiche e proposte connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola;
3. Informazioni sull'organizzazione della scuola, richieste di chiarimenti e raccolta informazioni su progetti, viaggi istruzione, attività.
4. Candidature per i rappresentanti di classe. Informazioni sulle modalità di espressione del voto, costituzione seggio elettorale e consegna del materiale funzionale alle operazioni di voto;
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico/Coordinatore di classe.

I Docenti Coordinatori di Classe, sono delegati a coordinare e presiedere l'assemblea dei Genitori delle singole classi.

- a. I docenti che presiederanno le assemblee sono delegati dal dirigente scolastico.
- b. Le votazioni si svolgeranno nella classe di frequenza del/la proprio/a figlio/a.
- c. Le assemblee si concluderanno con l'inizio delle operazioni elettorali che avranno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
- d. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere, se gli eleggendi sono in numero superiore a uno.

Le assemblee e le elezioni si terranno nelle aule dei propri figli, così come verranno indicate su apposite planimetrie che saranno esposte all'ingresso della scuola lo stesso giorno del 29 ottobre 2014.

I genitori potranno votare al seggio della propria classe. Si informa che lo stesso sarà chiuso alle ore 20.30. Si raccomanda una partecipazione numerosa, garantendo che l'attuazione del Piano dell'offerta formativa di tutta la scuola sia qualcosa di effettivamente condiviso.

Le assemblee degli studenti per l'elezione dei rappresentanti di classe e di istituto delle componenti studenti si svolgeranno sabato 25 ottobre 2014, con i tempi e le modalità che sono riportate di seguito.

si effettueranno lezioni regolari, dalle ore 8.00 alle ore 9.00;

dalle ore 9.00 alle ore 11.00, si svolgeranno le assemblee di classe della durata di due ore e di cui si suggerisce un possibile od.g.:

1. Proposte e problemi degli studenti per la programmazione annuale della classe;
2. Problemi della classe, presentazione delle candidature per i rappresentanti di classe.

I docenti, in orario di servizio, vorranno assicurare una fattiva opera di collaborazione fornendo agli studenti il necessario supporto per un corretto ed ordinato svolgimento delle predette assemblee.

Successivamente, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, si costituirà in ogni classe un seggio elettorale e si svolgeranno le operazioni di voto, al termine delle quali seguirà lo spoglio delle schede e la stesura corretta del verbale che dovrà riportare il nome degli alunni eletti.

Si avverte che, dopo aver espresso il voto, gli allievi non impegnati nei seggi elettorali potranno lasciare la scuola.

Si ricorda che la busta con il materiale inerente le votazioni deve essere riconsegnata al termine delle operazioni alla Commissione elettorale presso la Segreteria didattica.

IL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (CONSIGLIO D'ISTITUTO) ***Componenti Studenti***

Dovendo procedere al rinnovo annuale dei Rappresentanti degli Studenti per il Consiglio d'Istituzione si invitano gli studenti a presentare le proprie candidature secondo liste; la presentazione delle stesse deve avvenire dalle ore 9 del 20° giorno (lunedì 6 ottobre 2014) alle ore 12.00 del 15° giorno antecedente la data delle elezioni (sabato 11 ottobre 2014).

I futuri candidati possono rivolgersi alla Segreteria Didattica che predispone appositi moduli recanti: l'elenco in ordine progressivo (in cifre arabe) dei candidati con nome, cognome, luogo e data di nascita; l'accettazione della candidatura da parte dei candidati con firma autenticata (ogni candidato firma il modulo davanti al personale o indica sul modulo compilato gli estremi del documento di identità valido); l'elenco dei sostenitori (presentatori) della lista (anche in questo caso la firma del sostenitore deve essere autenticata). La lista che contiene l'elenco dei candidati e dei relativi sostenitori deve riportare anche un motto identificativo della stessa: tale motto deve essere rispettoso e non offensivo del buon gusto e dell'altrui opinione. Ogni lista viene numerata in cifre romane, secondo l'ordine di consegna della stessa presso la Segreteria della Commissione Elettorale e il numero dei suoi candidati non deve superare il doppio del numero previsto per la rappresentanza in Consiglio di quella componente. Pertanto, essendo 4 i rappresentanti previsti per gli Studenti, i candidati di ogni lista possono essere al massimo 8. Non è consentita la rinuncia alla candidatura già stabilita prima delle votazioni; si può invece rinunciare alla nomina dopo la proclamazione degli eletti. I presentatori della lista non possono essere candidati presso altre liste né possono sostenere altre liste concorrenti. In un istituto con più di 200 elettori (come il nostro), il numero di presentatori di una lista deve essere almeno 20. La lista deve essere portata personalmente da uno dei presentatori (il primo firmatario) alla segreteria alunni nelle date prefissate. La Commissione verifica la regolarità delle liste. In caso di contestazioni, per la presentazione di un ricorso alla Commissione, si hanno 5 giorni di tempo. Entro 10 giorni dalla data delle elezioni, si possono richiedere al Dirigente Scolastico gli spazi (solitamente le palestre) per la presentazione dei candidati e dei programmi (termine ultimo: mercoledì 15 ottobre 2014). La propaganda elettorale, corretta e rispettosa del dibattito democratico e della legalità, può essere effettuata, senza interferire con l'attività didattica, all'ingresso della Scuola e nella bacheca degli studenti, tra il 18° ed il 2° giorno antecedente le votazioni, quindi tra martedì 7 ottobre e mercoledì 22 ottobre 2014 e non oltre. Le scadenze sono inderogabili. Gli elettori delle diverse componenti possono tenere riunioni negli edifici scolastici, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, fuori dall'orario di servizio del personale docente e di lezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Campisano

COMMISSIONE ELETTORALE

Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215, art. 24

Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria ed artistica, con esclusione dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto.

1. La commissione elettorale di circolo e di istituto nominata dal direttore didattico o preside, è composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.
2. I capi di istituto possono costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle designazioni medesime.
3. Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.
5. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).
6. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
7. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. La commissione elettorale di circolo o di istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
9. Le commissioni elettorali di circolo e di istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.
10. I capi di istituto, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.
11. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

